Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 25 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 895.

Ammissione nei ruoli statali del personale delle scuole d'istruzione media tecnica ai cui studi sia stato riconosciuto effetto legale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare direttivo ed insegnante delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate, convertite in Regie dal 16 settembre 1938-XVI, alla data che sarà fissata con Regio decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sono applicabili le norme e le condizioni vigenti per il personale direttivo ed insegnante delle scuole classiche, scientifiche e magistrali di cui al R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084, e successive modificazioni.

Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare addetto alle esercitazioni pratiche delle stesse scuole, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del citato Regio decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084.

Art. 2.

Il personale titolare direttivo ed insegnante dell'Istituto tecnico industriale « Moretto » di Brescia e della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « IV Novembre » annessa al Conservatorio di S. Caterina in Arezzo, potrà essere assunto rispettivamente nei ruoli del Regio istituto tecnico industriale di Brescia e della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Arezzo, istituiti a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII in sostituzione delle scuole predette, sempre che:

a) sia stato nominato in una delle forme consentite dalle leggi e dai regolamenti del tempo o abbia già conseguito la stabilità nelle scuole cui esso appartiene;

b) sia iscritto al P.N.F.;

c) sia munito del titolo di abilitazione prescritto ancorchè riferito a quello richiesto per occupare cattedre costituite secondo gli ordinamenti del tempo;

d) sia giudicato favorevolmente da una apposita ispezione ed abbia altresì i requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 99, ovvero 1, 2 e 3 dell'art. 100 del R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084.

Al personale amministrativo e tecnico delle anzidette scuole si applicano, per l'assunzione nei ruoli governativi, le disposizioni di cui all'art. 105 del citato R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551, sono estese, in quanto applicabili, al personale delle scuole di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 896.

Stanziamento di un contributo annuo a favore della Reale Accademia di San Luca in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A favore della Reale Accaderia di San Luca, in Roma, è concesso a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-1940, un contributo di annue L. 25.000, allo scopo di porla in grado di attendere ai maggiori compiti che le sono stati conferiti dal nuovo statuto approvato con R. decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 14.

Art. 2.

La somma sarà iscritta in aumento allo stanziamento del capitolo 155 (assegni alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario corrente, e dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per gli esercizi futuri.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 897.

Stanziamento di un contributo annuo a favore dell'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A favore dell'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze, è concesso per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-1940, un contributo di annue lire 30.000 perchè possa provvedere alla collaborazione nei lavori occorrenti per la compilazione del Corpus Inscriptionum Etruscarum.

La somma sarà iscritta in aumento allo stanziamento del capitolo 115 (assegni alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario corrente e dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per gli esercizi futuri.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 898.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 899.

Istituzione della Scuola media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ORDINAMENTO

Art. 1.

La Scuola media, con i primi fondamenti della cultura umanistica e con la pratica del lavoro, saggia le attitudini degli alunni, ne educa la capacità, e in collaborazione con le famiglie, li orienta nella scelta degli studi e li prepara a proseguirli.

Art. 2.

La Scuola media ha la durata di tre anni. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

Dalla Scuola media si accede alle scuole dell'ordine superiore, al Liceo artistico, alle scuole dell'ordine femminile.

Art. 3.

Le Regie scuole medie sono istituite con decreto Reale, promosso dal Ministro per la educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze.

Si può istituire una Regia scuola media, quando risulti che vi siano almeno 80 alunni nelle tre classi del corso, e che siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento della Scuola.

Se per un triennio il numero degli alunni diminuisce e rimane costantemente inferiore a 65, la Scuola viene soppressa.

Art. 4.

Le materie d'insegnamento sono: religione, lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, matematica, disegno, educazione fisica, cultura militare per gli alunni; economia domestica per le alunne.

Il lavoro è parte integrante dell'insegnamento.

Art. 5.

In ogni Scuola media non possono essere istituiti più di sei corsi completi.

Le classi non possono superare, complessivamente, il numero di 24.

Il numero degli alunni in ciascuna classe non può superare in nessun caso, i 30.

Art. 6.

L'orario settimanale per ogni classe è di 22 ore, cui vanno aggiunte le ore assegnate alla pratica del lavoro e all'educazione fisica.

Le ore settimanali di lezione per ciascuna materia, i programmi di insegnamento e le prove d'esame sono stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Comune è tenuto a provvedere:

a) ai locali adeguati alle necessità e agli sviluppi della Scuola;

b) all'arredamento;

c) all'acqua, all'illuminazione, al riscaldamento, per tutti gli ambienti e servizi;

d) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, al loro adattamento e al loro ampliamento.

Art. 8.

Nell'annessa tabella *A* sono indicate le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo e le materie da conferirsi per incarico.

PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE.

Art. 9.

A capo di ogni Scuola media è un preside che osserva e fa osservare nella Scuola le leggi e gli ordini delle superiori autorità;

vigila sull'indirizzo politico nella Scuola;

sovrintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare della Scuola e ne risponde;

cura che i rapporti fra Scuola, famiglia, G.I.L. siano efficienti e continui;

promuove la fiducia nella sua Scuola e ne ispira il rispetto, organizzandola come centro educativo e didattico.

Nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, il preside è coadiuvato dal collegio dei professori.

Il preside non è tenuto all'insegnamento, quando il numero degli alunni superi i 200.

Dall'ufficio di preside delle Scuola media sono escluse le donne.

Art. 10.

All'ufficio di preside e d'insegnante nella Scuola media si accede mediante concorso per titoli e per esami.

Tali concorsi sono generali e speciali: i concorsi speciali sono indetti per le sedi di cui alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120.

Ai concorsi generali per l'ufficio di preside possono partecipare i professori della Scuola media forniti di laurea, che abbiano grado di ordinario da un triennio; a quello speciale possono partecipare solo i presidi della Scuola media che aspirino a sede indicata nella legge, di cui al comma precedente.

Il vincitore di concorso generale o speciale all'ufficio di preside, che non accetta la nomina per la sede assegnatagli, non può essere ammesso, per il quadriennio consecutivo, ad altri concorsi per lo stesso ufficio.

Art. 11.

All'ufficio di segreteria nella Scuola media è assegnato un segretario di ruolo, che, nelle scuole con più di 500 alunni, è coadiuvato da un aiuto-segretario non di ruolo, al quale viene corrisposta l'annua retribuzione di lire 4000.

Nelle Scuole medie con popolazione inferiore a 150 alunni, l'ufficio di segreteria viene affidato per incarico, con la retribuzione di cui al comma precedente.

Art. 12.

Ad ogni Scuola media sono assegnati due bidelli fino a cinque classi, da aumentarsi di uno per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

Uno dei bidelli prescelto dal preside, quando l'edificio scolastico abbia locali disponibili, deve alloggiare nella scuola ed ha le mansioni di custode.

Art. 13.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale direttivo e insegnante della Scuola media sono, rispettivamente, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria, e per i professori di ruolo *B*.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di segreteria e di servizio sono rispettivamente quelli previsti per il corrispondente personale degli attuali istituti di istruzione media classica.

ALUNNI

Art. 14.

Nella Scuola media si sostengono esami di ammissione, di licenza e di riparazione.

Con esame di ammissione, che può essere sostenuto da coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il decimo anno di età, si accede alla prima classe della scuola media.

L'esame di licenza si sostiene al termine del corso.

All'esame di licenza sono ammessi i candidati esterni, purchè siano trascorsi tre anni dalla conseguita ammissione alla Scuola media.

Gli esami di ammissione e di licenza si svolgono in due sessioni; estiva ed autunnale.

L'esame di riparazione, che si svolge nella sessione autunnale, si sostiene nei casi previsti dagli articoli 15, 17 e 19.

Art. 15.

L'esame di ammissione alla Scuola media si sostiene sui programmi della scuola del lavoro, ed ha per scopo di accertare la capacità del candidato a proseguire negli studi.

Il risultato dell'esame si esprime con uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente.

I candidati che abbiano riportato il giudizio di insufficiente nella sessione estiva, debbono nella sessione autunnale ripetere l'esame: i candidati che abbiano riportato il giudizio di affatto insufficiente non sono ammessi all'esame di riparazione.

Art. 16.

La valutazione e la classificazione degli alunni si effettuano mediante un giudizio complessivo e motivato:

1° sulle capacità generali e sul profitto in ciascuna disciplina;

2° sull'energia e continuità del volere;

3° sulla disposizione a proseguire gli studi;

4° sulle qualità morali dimostrate, anche in rapporto alle attività svolte nelle organizzazioni giovanili.

Tale giudizio, formulato alla fine di ciascun trimestre dal professore di lettere, riassume i giudizi parziali espressi per iscritto dai singoli insegnanti.

Art. 17.

Al termine delle lezioni rispettivamente del primo e del secondo anno scolastico, il consiglio di classe, sotto la guida del preside, presa visione dei giudizi trimestrali complessivi di cui all'articolo 16, li discute e li definisce in un giudizio finale. Da tale giudizio il consiglio stesso desume la classificazione degli alunni nelle seguenti categorie: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente.

La promozione di classe in classe sarà concessa, senza esami, agli alunni appartenenti alle tre prime categorie, previo esito favorevole degli esami, da sostenersi nella sola sessione autunnale, a quelli della quarta.

Gli alunni della quinta categoria saranno dichiarati senz'altro respinti e potranno ripetere la classe una sola volta e nell'anno scolastico successivo.

Art. 18.

Al termine del primo, del secondo e del terzo anno scolastico, dopo la formulazione del giudizio finale, il consiglio di classe sotto la guida del preside, traccia un profilo della personalità di ciascun alunno, che mira ad alcertarne il grado e i modi del processo di maturità.

Il consiglio di classe, all'inizio del secondo e del terzo anno scolastico, prende visione di questi profili, al fine di orientare la propria opera educativa.

Art. 19.

Alla fine del corso, il consiglio di classe, sotto la presidenza del preside, formula un giudizio di maturità, e classifica gli alunni secondo quanto stabilisce l'articolo 17.

Gli alunni dichiarati, nel giudizio di maturità, ottimi o buoni sono dispensati dall'esame di licenza e da quello di ammissione alle scuole dell'ordine superiore e al liceo artistico.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati affatto insufficienti sono respinti e potranno ripetere la classe soltanto nell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati sufficienti sostengono, nella sessione estiva, con eventuale riparazione a ottobre, un esame che è insieme di licenza e di ammissione alle scuole dell'ordine superiore e al liceo artistico.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati insufficienti sostengono tale esame nella sola sessione autunnale.

I risultati nelle prove d'italiano e di latino decidono dell'ammissione al liceo classico e all'istituto magistrale; quelli d'italiano e matematica, dell'ammissione al liceo scientifico e ai vari tipi di istituti tecnici; quelli d'italiano e disegno, dell'ammissione al liceo artistico.

Art. 20.

Ogni alunno dovrà essere munito di un libretto personale, il modello del quale verrà stabilito con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con il Comandante generale della G.I.L.

Art. 21.

Le tasse di ammissione, di immatricolazione, di frequenza e di licenza sono stabilite dall'annessa tabella *B*.

Le disposizioni in vigore per l'esonero ed il semi-esonero dal pagamento delle tasse scolastiche valgono anche per la Scuola media.

Per l'esonero totale occorre la classifica di ottimo; per il semi-esonero occorre la classifica di buono.

Art. 22.

Le borse di studio che, a norma dell'articolo 7 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272, sono da conferire ad alunni maschi frequentanti il corso inferiore di Regi istituti magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di scuola media in istituti governativi. Nulla è innovato per le borse di studio a favore di alunni maschi del corso superiore dei Regi istituti magistrali.

I posti gratuiti in convitti tenuti da Provincie, da Comuni o da Enti aventi personalità giuridica, che, a norma dell'articolo 7 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272, sono da assegnare ad alunni maschi di Regi istituti magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di scuola media in istituti governativi. Dopo aver compiuta la scuola media continueranno a fruire del godimento dei posti gratuiti soltanto i giovinetti che proseguiranno gli studi in Regi istituti magistrali.

Ai benefici previsti nei due commi precedenti possono concorrere gli alunni maschi delle classi residuali del corso inferiore dei Regi istituti magistrali.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 23.

La prima classe della Scuola media inizierà il suo funzionamento nell'anno scolastico 1940-41; negli anni successivi si procederà alla istituzione della seconda e terza classe, e parallelamente si sopprimeranno le corrispondenti classi inferiori del ginnasio, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale.

Art. 24.

Fino a tanto che la scuola non funzioni integralmente, le mansioni di preside possono essere affidate, a tutti gli effetti, o ai presidi degli istituti dell'ordine superiore o a professori di ruolo.

Agli uni e agli altri sarà corrisposto un premio in danaro, per il maggior lavoro derivante dalla organizzazione della scuola.

Art. 25.

La prima e la seconda classe della Scuola media, finchè non sia costituito il corso triennale, sostituiscono le corrispondenti classi dei corsi inferiori dei ginnasi, degl'istituti magistrali e degli istitui tecnici, agli effetti dell'obbligo d'insegnamento da parte dei professori, tenuti attualmente ad insegnare in tali corsi.

Art. 26.

Il personale di segreteria e di servizio degli attuali istituti di istruzione media continua, temporaneamente, ad essere regolato dal vigente ordinamento per quanto riguarda la condizione giuridica ed economica.

Il predetto personale sarà tenuto a prestare la propria opera anche per le classi della Scuola media. Tale servizio può essere rimunerato da speciale compenso.

Art. 27.

Il Ministero dell'educazione nazionale è autorizzato a bandire i concorsi generali e speciali per l'ufficio di preside, di cui all'articolo 9, prima dell'anno scolastico 1942-43, con le modalità che saranno contenute nei bandi di concorso.

Art. 28.

Dall'anno 1940, si provvederà con unico concorso a coprire le cattedre di materie letterarie nei corsi inferiori dei ginnasi, degl'istituti magistrali e degl'istituti tecnici.

Art. 29.

Gli obblighi e gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni a carico delle Provincie e dei Comuni per il mantenimento ed il funzionamento degli attuali istituti tecnici, ginnasi e istituti magistrali inferiori permangono, per gli anni scolastici 1940-41 e 1941-42, anche per le prime e le seconde classi della Scuola media che derivino dalla trasformazione delle corrispondenti classi di detti istituti.

Gli obblighi e gli oneri di cui al precedente comma, per il mantenimento ed il funzionamento di nuove prime e seconde classi della Scuola media, negli anni scolastici 1940-41 e 1941-42 saranno a carico del Comune, con diritto a rivalsa verso la Provincia di un terzo della spesa.

Le spese per il materiale didattico e per il personale di servizio e le spese di ufficio, occorrenti per tali nuove prime e seconde classi sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Per l'anno scolastico in corso potranno sostenere l'esame di ammissione alla prima classe della Scuola media coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre del 1940, il nono anno di età.

Art. 31.

I diplomi di ammissione alla prima classe del corso inferiore del ginnasio, dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico conseguiti negli anni scolastici precedenti a quello in corso sono validi per l'iscrizione alla prima classe della Scuola media.

Art. 32.

Il rilascio del titolo di ammissione alla Scuola media conseguito nell'anno scolastico in corso, è subordinato al pagamento della differenza tra la tassa di esame pagata e quella prevista dall'annessa tabella *B*.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti relative agli attuali istituti d'istruzione media.

Con Regi decreti potranno essere disposti i provvedimenti eventualmente necessari al coordinamento delle varie disposizioni con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Insegnamenti per i quali si istituisce la cattedra di ruolo:
- lingua italiana, lingua latina, storia e geografia (1);
- matematica (2);
- disegno (3).

Insegnamenti che sono dati per incarico:
- religione;
- cultura militare;
- economia domestica;
- lavoro.

Insegnamenti affidati alla G.I.L.:
- educazione fisica.

(1) Si istituisce una cattedra per ogni classe.

(2) Si istituiscono una, due o tre cattedre quando vi siano, rispettivamente, uno, tre o cinque corsi, con l'obbligo nei titolari di insegnare anche nel secondo, quarto e sesto corso.
Quando i corsi siano tre o cinque l'orario d'insegnamento sarà equamente ripartito dal preside fra i titolari.

(3) Si istituiscono una o due cattedre quando vi siano, rispettivamente, almeno due o cinque corsi, con l'obbligo nei titolari di insegnare anche nel terzo e sesto corso.
Quando i corsi siano cinque l'orario d'insegnamento sarà equamente ripartito dal preside fra i titolari.

TABELLA *B*.

Tasse scolastiche nella Scuola media

	Maschi	Femmine
Esame d'ammissione alla prima classe	110	150
Immatricolazione	110	150
Frequenza per ciascuna delle classi prima, seconda e terza	200	250
Esame di licenza (per i solo candidati esterni)	250	350

Orario settimanale

	Classi 1ª	2ª	3ª
Religione	1	1	1
Italiano, latino, storia, geografia	16	16	15
Matematica	3	3	3
Disegno	2	2	2
Cultura militare o economia domestica	..	..	1
	22	22	22
Educazione fisica	2	2	2
Lavoro	2	2	2

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 900.

Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi provveditori agli studi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi approvati col R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, e successive modificazioni, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle I, II, III e IV allegate alla presente legge.

Art. 2.

La nomina a Regio provveditore agli studi regolata dal R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, è confermata dopo un triennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di amministrazione, può dimettere il Regio provveditore agli studi anche prima del compimento del periodo di prova.

Le disposizioni, di cui ai comma precedenti, sono applicabili anche ai Regi provveditori agli studi in servizio da meno di tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per altro il servizio prestato, è valutabile per la determinazione del periodo di prova stabilito dal 1° comma del presente articolo.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore di essa, il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di amministrazione, può disporre che:

a) i Regi provveditori agli studi nominati fra estranei all'Amministrazione dello Stato siano dispensati dal servizio, col trattamento che può eventualmente competere a norma delle vigenti disposizioni;

b) i Regi provveditori agli studi nominati da un ruolo di gruppo *A* della educazione nazionale siano restituiti al ruolo e al grado di provenienza — anche in soprannumero, salvo riassorbimento — con l'eventuale trattamento economico previsto dal terzultimo comma dell'art. 4 e dall'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923-II, numero 2395.

Per altro, il personale che ai sensi della lettera *b*) del precedente comma venga ricollocato nel grado 8° o nel grado 7° può conseguire la promozione rispettivamente al grado 7° o 6° subordinatamente alla vacanza del posto ed a motivato giudizio favorevole del proprio Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il Ministro per l'educazione nazionale può collocare a disposizione non più di 6 Regi provveditori agli studi. Detti funzionari possono essere destinati a qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale o addetti ad uffici scolastici retti da Regi provveditori agli studi di grado 5°.

In corrispondenza ai posti di Regio provveditore agli studi a disposizione che risulteranno occupati ai sensi del 1° comma dovranno mantenersi scoperti, nello stesso ruolo, altrettanti posti di grado 7°.

Art. 5.

Nelle promozioni al grado di Regio provveditore agli studi di prima classe, il servizio reso nel grado 6° di qualunque ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'educazione nazionale è valutato per intero agli effetti del computo del triennio di effettivo servizio prescritto dall'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Il computo, di cui al precedente comma, già effettuato per le promozioni al grado 5° di Regio provveditore agli studi, disposte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, s'intende confermato.

Art. 6.

Per i servizi di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi sono istituiti due posti di grado 6° (gruppo *A*).

I suddetti posti sono conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di amministrazione, ai funzionari che abbiano conseguito da almeno un anno la promozione al grado 6° (gruppo *B*) della carriera di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi e che siano forniti di laurea.

Nell'indicato grado 6° del ruolo di gruppo *B* dovranno tenersi vacanti tanti posti quanti sono quelli occupati, in base al presente articolo nel grado 6° del ruolo di gruppo *A*.

Art. 7.

Il numero dei funzionari di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi che, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1286, e successive modificazioni, possono essere distaccati presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, è elevato a 45.

Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge, la metà dei posti disponibili nel grado 11° del ruolo del personale di gruppo *B* e la metà dei posti in aumento nel grado 12° del ruolo del personale di gruppo *C* dei Regi provveditorati agli studi, potranno essere conferiti dal Ministro per l'educazione nazionale mediante concorsi per titoli agli impiegati di grado e gruppo corrispondenti dei ruoli dell'Amministrazione dell'educazione nazionale e di altre Amministrazioni statali.

Le modalità di tali concorsi saranno stabilite dal Ministro per l'educazione nazionale con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA I.

CARRIERA AMMINISTRATIVA (*Gruppo* A).

Grado			Posti	
5°	Provveditori agli studi di 1ª classe	N.	30	(*a*)
6°	Provveditori agli studi di 2ª classe	»	64	(*a*)
7°	Segretari capi di 1ª classe	»	30	(*a*)
8°	Segretari capi di 2ª classe	»	38	
9°	Primi segretari	»	48	
10°	Segretari		120	
11°	Vice segretari			
		N.	330	

(*a*) Salvo l'osservanza dell'art. 4.

TABELLA II.

CARRIERA DI RAGIONERIA (*Gruppo* B).

Grado			Posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria	N.	4(*b*)(*c*)
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	»	30
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	»	50
9°	Primi ragionieri	»	80
10°	Ragionieri	»	146
11°	Vice ragionieri		
		N.	310

(*b*) Nella prima attuazione dell'organico è data facoltà di conferire anche un posto in soprannumero, da riassorbire con la prima successiva vacanza.

(*c*) Salvo l'osservanza dell'art. 6.

TABELLA III.

CARRIERA D'ORDINE (*Gruppo* C).

Grado			Posti
9°	Archivisti capi	N.	40
10°	Primi archivisti	»	110
11°	Archivisti	»	185
12°	Applicati	»	343
13°	Alunni d'ordine	»	84
		N.	762

TABELLA IV.

PERSONALE SUBALTERNO.

		Posti
Uscieri capi	N.	80
Uscieri	»	100
Inservienti	»	120
	N.	300

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 901.

Revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa alle Amministrazioni dello Stato la facoltà di rivedere e di modificare i prezzi dei contratti stipulati precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto per forniture che abbiano durata superiore a sei mesi e siano tuttora in corso di esecuzione, quando si riconosca che si siano verificate, successivamente al 1° gennaio 1940-XVIII, variazioni maggiori del 10 % nel prezzo complessivo della fornitura, salvo maggiori percentuali eventualmente previste nei contratti.

Tale facoltà può eccezionalmente esercitarsi anche in caso di variazioni minori del 10 %, ove risulti all'Amministrazione che i prezzi di contratto siano stati fissati in conformità dei prezzi correnti di mercato, con un margine di alea e di utile del fornitore, globalmente inferiore al 10 %.

La revisione è operativa soltanto per la parte della fornitura non ancora eseguita alla data del 1° gennaio 1940-XVIII.

Art. 2.

Salvo che nei contratti di cui all'articolo precedente sia previsto un diverso procedimento, contro la determinazione dell'Amministrazione che neghi o accolga parzialmente la revisione, è ammesso ricorso, da notificarsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della determinazione stessa, al Ministro competente il quale provvede sentito il parere di una Commissione da nominarsi dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo e costituita:

a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, quale presidente;

b) da un presidente di sezione o da un consigliere della Corte dei conti;

c) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

e) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

f) da un rappresentante della Organizzazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato.

Della Commissione fa parte anche un rappresentante dell'Amministrazione interessata designato di volta in volta dal Ministro competente.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei ricorrenti.

Art. 3.

Il provvedimento adottato dal Ministro competente su parere della Commissione è, per qualsiasi motivo e nel modo più assoluto, insindacabile.

Art. 4.

Nei contratti di fornitura stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto e nei quali sia prevista la revisione dei prezzi, le controversie relative alla revisione stessa saranno definite ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 salvo che non sia diversamente stabilito dal contratto.

Art. 5.

La revisione dei prezzi prevista nei precedenti articoli 1 e 4 non è ammessa per la parte della fornitura che sia stata già eseguita nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo della fornitura stessa.

La revisione non è parimenti consentita per i materiali approvvigionati precedentemente.

Trattandosi di revisione in aumento, questo non si applica a quella parte della fornitura che la ditta avrebbe dovuto eseguire nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo.

Quando sia riconosciuto l'aumento del prezzo, la revisione si intende operativa soltanto per la parte eccedente le percentuali di cui al primo comma del precedente art. 1 o di quelle fissate nei contratti di cui all'art. 4.

Sul nuovo importo della fornitura risultante dalla revisione, sarà applicato il ribasso contrattuale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — SERENA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 117. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 902.

Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2214;

Visti gli articoli 2 e 33 del R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico della polizia coloniale;

Visto l'art. 8 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, che apporta modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo Agenti di P. S.;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1939-XVII, n. 385, concernente modifiche alle norme per il matrimonio degli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S.;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, vistato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quanto sancito dall'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 108. — MANCINI

Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

I sottufficiali e i militari di truppa in servizio del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di P. S. e del Corpo di polizia dell'A. I., pure in servizio, per poter contrarre matrimonio, devono ottenerne autorizzazione a norma del presente regolamento.

Se richiamati o trattenuti dopo terminati gli obblighi di servizio, l'autorizzazione può essere rilasciata in seguito a semplice domanda.

Art. 2.

In applicazione degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i militari delle varie Forze armate non possono contrarre matrimonio con donna di razza diversa dall'ariana o di nazionalità straniera.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, redatta a termini delle leggi sul bollo, deve essere diretta, per il tramite gerarchico, alle autorità di cui al successivo art. 4 e deve contenere l'indicazione del nome, cognome ed età della futura sposa (della quale sarà allegato anche l'atto di nascita), il nome del padre e degli altri componenti della famiglia, il loro domicilio e la loro condizione.

Nella domanda devono essere dichiarati gli eventuali impedimenti che si opponessero al matrimonio per ragioni di età o per vincolo di parentela e deve essere indicata anche la data delle istanze presentate alle competenti autorità per ottenere la dispensa. In tal caso l'autorità di cui al successivo art. 4 deve sospendere la sua decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione fino a quando non sia stato deliberato sulle istanze di dispensa.

Art. 4.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dai singoli Ministri e, per loro delega, dalle autorità indicate per ciascuna Forza armata nel relativo titolo del presente regolamento.

Le predette autorità decidono con giudizio insindacabile sulla convenienza di accogliere le domande presentate.

Art. 5.

Ricevuta la domanda, l'ente cui è devoluta l'istruttoria, accerta se il richiedente si trovi nelle condizioni volute per conseguire la richiesta autorizzazione e, per mezzo dell'autorità politica e dell'Arma dei carabinieri Reali (fatta eccezione per il Corpo della Regia guardia di finanza, il quale provvede per mezzo dell'autorità politica o direttamente per mezzo degli organi dipendenti), in via riservata, assume le necessarie informazioni sulla razza, nazionalità, stato di cittadinanza, moralità, salute, condizioni sociali della sposa e della sua famiglia.

La domanda deve essere trasmessa all'autorità che deve decidere in merito munita del motivato parere delle competenti autorità gerarchiche e corredata dai documenti caratteristici e matricolari e dalle informazioni ricevute, quando l'autorità che deve decidere non sia la stessa che ha istruito la istanza.

Art. 6.

Chi contrae matrimonio senza autorizzazione deve essere tempestivamente segnalato, per via gerarchica, dall'autorità dalla quale direttamente dipende, al Ministero competente, per i provvedimenti di stato o disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata.

Art. 7.

I sottufficiali, militari di truppa, guardie scelte e guardie possono contrarre matrimonio « in extremis » senza aver ottenuto autorizzazione, nel caso di imminente pericolo di vita di uno dei due sposi.

È fatto però obbligo al militare, in caso di sopravvivenza, di informare immediatamente dell'avvenuto matrimonio l'autorità da cui direttamente dipende, la quale, a sua volta, deve segnalare subito il caso, per il tramite gerarchico, al rispettivo Ministero o, se trattasi di sottufficiali o militari della Regia marina, al comando superiore del C.R.E.M., trasmettendo l'atto di matrimonio e i documenti comprovanti l'urgenza del matrimonio stesso.

Art. 8.

Le autorità indicate nel successivo art. 9 rilasciano all'interessato, su carta legale, una dichiarazione comprovante la autorizzazione e indicante l'autorità che l'ha rilasciata e le generalità del militare e della sposa.

Tale dichiarazione, da presentarsi all'ufficiale di stato civile, ha il solo effetto di prova della concessa autorizzazione ed in essa deve essere indicato che la validità dell'autorizzazione stessa ha la durata di sei mesi dalla data della relativa concessione.

Art. 9.

Sono competenti a rilasciare la dichiarazione di cui al precedente art. 8:

1) per i sottufficiali e militari del Regio esercito, il comandante del Corpo o capo del servizio da cui dipendono;

2) per i sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi: il comando superiore del C.R.E.M.;

3) per i sottufficiali e militari della Regia aeronautica:

a) il comando di squadra, di zona, o l'autorità corrispondente, se trattasi di sottufficiali e di graduati di truppa in servizio continuativo, ammessi ad un vincolo speciale di ferma superiore ai 30 mesi;

b) il comandante del Corpo o di reparto autonomo, quando trattasi di sottufficiali e graduati che non si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) o di militari di truppa;

4) per i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza: il comandante generale;

5) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di P. S.: il Ministro per l'interno;

6) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo di polizia dell'A. I.:

a) per i sottufficiali: il comando generale del Corpo;

b) per le guardie scelte e guardie: l'ufficiale posto a capo della questura o il comandante della scuola d'addestramento per i rispettivi dipendenti.

Art. 10.

Celebrato e trascritto il matrimonio, è fatto obbligo all'interessato di consegnare all'autorità da cui direttamente dipende un estratto dell'atto relativo; detto documento deve essere allegato agli atti personali dell'interessato, sui quali va anche presa nota dell'avvenuto matrimonio.

Art. 11.

L'interessato, qualora non intenda più contrarre il matrimonio oppure l'autorizzazione sia scaduta per il decorso del termine di sei mesi, deve consegnare la dichiarazione di cui al precedente art. 8 al comando dal quale dipende che la trasmette, per la via gerarchica, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Scaduto il termine di sei mesi o restituita la dichiarazione prima di tale termine, l'interessato, per contrarre matrimonio, anche con la stessa persona, deve rinnovare la domanda che viene istruita con le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 12.

I sottufficiali appartenenti alle categorie in congedo, i militari, le guardie scelte e le guardie in congedo illimitato, anche se provvisorio, possono contrarre matrimonio senza autorizzazione, sempreché non si trovino in temporaneo servizio.

TITOLO II.

Sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

Capo I.

Sottufficiali.

Art. 13.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere rilasciata ai sottufficiali ammessi, alla carriera continuativa, senza limitazione di numero. Tale condizione non è richiesta per i sottufficiali addetti agli speciali servizi tecnici specificati nel successivo art. 15.

L'autorizzazione stessa può essere rilasciata a tutti indistintamente i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, purchè abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventotto.

Art. 14.

In caso di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, ovvero in quelli previsti dall'art. 544 del Codice penale comune, l'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere rilasciata anche:

a) ai sergenti maggiori in corso di rafferma biennale appartenenti a speciali categorie (sottufficiali del Regio corpo truppe libiche, truppe del Sahara libico e delle Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana, centri rifornimento quadrupedi, ecc.) purchè contino almeno cinque anni di servizio;

b) ai sergenti in corso di ferma ed ai sergenti maggiori in corso di rafferma (non appartenenti alle predette categorie) i quali, però, dovranno poi essere congedati al termine della ferma o della rafferma non potendo continuare nella carriera.

Art. 15.

Le categorie di sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici che possono essere ammessi a contrarre matrimonio, indipentemente dalla loro ammissione, o non, alla carriera continuativa, sono le seguenti:

a) sottufficiali capi officine reggimentali, capi meccanici operai presso i reggimenti d'artiglieria di tutte le specialità; sottufficiali capi armaiuoli e telemetristi della categoria A; sottufficiali guarda-batteria scelti, guarda-batteria nei forti, guardamunizioni ed artificieri, capi guardafili;

b) sottufficiali capi stazione, macchinisti e capo deposito locomotive del reggimento ferrovieri; capi laboratorio riparazioni e capi armaiuoli; capi operai delle varie specialità ed apparecchiatori telegrafonici addetti ai laboratori dei reggimenti e degli stabilimenti del genio; guardamine dei reggimenti minatori; artificieri in carica;

c) sottufficiali capi radiotelegrafisti di 1ª, 2ª e 3ª classe; sottufficiali guardacolombaia; guardamagazzini ed addetti ai depositi materiali genio di corpo d'armata;

d) sottufficiali motoristi di verricello, elettricisti o gassisti della specialità aerostieri; sottufficiali capo operaio fotografo, capo operatore, capo squadra ripresa ed operatore, caposquadra proiezioni della specialità fotografi cinematografisti;

e) sottufficiali specializzati automobilisti con la qualifica di capo officina, guardaparco, capomeccanico, motorista, operaio;

f) sottufficiali maniscalchi;

g) sottufficiali musicanti effettivi;

h) sottufficiali di sanità categorie infermieri, odontotecnici e conduttori di caldaie a vapore;

i) sottufficiali capi mugnai e capimeccanici addetti agli stabilimenti di commissariato, sottufficiali addetti ai frigoriferi, agli stabilimenti per la preparazione dei mangimi concentrati, agli stabilimenti per la preparazione di prodotti alimentari in conserva, ai gallettifici;

l) sottufficiali tamburini e trombettieri;

m) sottufficiali del personale di governo effettivi agli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni.

Art. 16.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata, per delegazione del Ministro per la guerra:

a) dai comandanti di divisione, od enti corrispondenti e dai comandanti di zona militare, per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti;

b) dai comandanti dell'istituto superiore di guerra, delle Regie accademie e scuole di applicazione, delle scuole centrali militari, per i sottufficiali da essi dipendenti, effettivi a detti enti;

c) dai comandanti di corpo d'armata, od enti corrispondenti, per i sottufficiali effettivi a corpi, reparti e servizi posti alle loro dirette dipendenze o comunque non dipendenti dalle autorità di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) dal comandante superiore Forze armate Africa settentrionale per i sottufficiali appartenenti alle truppe del Sahara libico; dal comandante del Regio corpo truppe libiche e dai comandanti delle truppe dei vari governi dell'A.O.I. per gli appartenenti ai dipendenti reparti di truppe libiche e coloniali;

e) dai comandanti di divisione dei carabinieri Reali per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti.

Art. 17.

Per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 14, l'autorizzazione spetta esclusivamente al Ministro per la guerra.

Detti sottufficiali devono specificare nella domanda le ragioni per le quali chiedono l'autorizzazione a sposare prima di essere stati ammessi alla carriera continuativa.

Le varie autorità gerarchiche devono allegare alla domanda, oltre al parere motivato prescritto dal secondo comma dell'art. 5, i documenti atti a comprovare l'opportunità di derogare, nel caso, al requisito dell'ammissione alla carriera continuativa ed esprimere motivato parere anche su tale opportunità.

CAPO II.

Militari di truppa.

Art. 18.

Gli appuntati dei carabinieri Reali ed i carabinieri Reali possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, a norma del presente regolamento, senza limitazione di numero, purchè abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventotto.

I caporali e caporali maggiori maniscalchi, musicanti effettivi, dei depositi cavalli stalloni e degli stabilimenti militari di pena, nonchè quelli appartenenti ad altre categorie di raffermati con premio, possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio e senza limitazione di numero.

Art. 19.

I militari di truppa in servizio di leva e arruolati volontari possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio solo in casi di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, ovvero in quelli previsti dall'art. 544 del Codice penale comune; possono essere promossi sergenti, ma devono essere congedati a termine della ferma non potendo continuare nella carriera.

Per i militari di truppa arruolati volontari l'effettuazione del matrimonio non costituisce motivo per il proscioglimento della ferma da essi contratta.

Art. 20.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio ai militari di truppa viene rilasciata dal comandante del corpo o capo del servizio per delegazione del Ministro per la guerra.

Art. 21.

Il comandante del corpo o capo del servizio, nei casi in cui abbia dubbi circa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 19, trasmette, per via gerarchica, la domanda, per le decisioni, al Ministro per la guerra. Su tale domanda le varie autorità esprimono il proprio parere.

TITOLO III.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI.

Art. 22.

I sottufficiali e militari del C.R.E.M. devono, per contrarre matrimonio, ottenere l'autorizzazione dal comando superiore del C.R.E.M.

Art. 23.

Ai militari di leva l'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata soltanto in casi di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, o in quelli previsti dall'articolo 544 del Codice penale comune.

TITOLO IV.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELLA REGIA AERONAUTICA.

Art. 24.

I sottufficiali della Regia aeronautica ed i graduati di truppa in servizio continuativo, in quanto ammessi ad un vincolo speciale di ferma superiore ai trenta mesi, non possono contrarre matrimonio senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'aeronautica.

Art. 25.

I sottufficiali, i graduati e militari di truppa che trovansi alle armi con arruolamento volontario con ferma fino ai trenta mesi o per il disimpegno degli obblighi di leva, non possono contrarre matrimonio senza la preventiva autorizzazione del rispettivo comandante di corpo o di reparto autonomi, all'uopo delegati dal Ministro per l'aeronautica.

Art. 26.

I sottufficiali ed i graduati di truppa, di cui all'art. 24, hanno l'obbligo di produrre al comando dal quale direttamente dipendono, nei 40 giorni successivi alla celebrazione del matrimonio, due copie del relativo atto legalizzate e rilasciate dall'ufficio di stato civile. Una copia sarà trasmessa dal suddetto comando al centro di zona e l'altra, per via gerarchica, al Ministero (Direzione generale del personale militare).

TITOLO V.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 27.

Il matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza è regolato dalle stesse disposizioni in vigore per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali), salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 28.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere rilasciata ai sottufficiali e ai militari di truppa raffermati che abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventotto.

Sono dispensati dal requisito del limite minimo di età e dalla condizione di raffermato, i sottufficiali e militari di truppa addetti ai seguenti speciali servizi tecnici:

a) capo armaiolo;
b) capo fanfara e musicante effettivo;
c) sottufficiale zappatore;
d) sottufficiale addetto alla manutenzione di automezzi;
e) capo drappello automobilistico;
f) meccanico capo-officina;
g) elettricista in officina o alle stazioni fotoelettriche;
h) cannoniere presso le sedi di stazione naviglio;
i) furiere presso comandi o uffici;
l) furiere-magazziniere presso le stazioni naviglio;
m) cannoniere armarolo in officina.

Art. 29.

L'istruttoria delle domande è devoluta al comandante di circolo o di reparto corrispondente.

Le domande documentate sono trasmesse al comando generale per il tramite dei comandi di legione o reparti corrispondenti.

Nei casi dubbi, oppure quando durante l'istruttoria sorgano elementi che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari, i comandanti di legione trasmettono le domande e i documenti ai comandanti di zona.

Art. 30.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata, per delegazione del Ministro per le finanze, dal comandante generale.

TITOLO VI.

SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Art. 31.

I sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione nè di età, nè di anni di servizio.

Le guardie scelte e le guardie possono, invece, essere autorizzate a contrarre matrimonio soltanto quando abbiano compiuto ventotto anni di età, qualunque sia il periodo di servizio prestato nel Corpo.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dal Ministro per l'interno.

Art. 32.

Spetta al questore di accertare se il richiedente si trovi nelle condizioni volute per conseguire la chiesta autorizzazione e di assumere, a mezzo degli organi dipendenti e dell'Arma dei carabinieri Reali, le necessarie informazioni sulla razza, nazionalità, cittadinanza, moralità, salute, condizioni sociali della sposa e della di lei famiglia.

La domanda, debitamente istruita e corredata dei documenti prescritti, viene trasmessa dalla questura al prefetto della Provincia, il quale la inoltrerà, munita del proprio parere, al Ministero dell'interno per le definitive determinazioni.

Per i sottufficiali, guardie scelte e guardie appartenenti a reparti autonomi direttamente dipendenti dal Ministero dell'interno, l'istruttoria delle domande e l'inoltro delle stesse al Ministero vengono effettuati dai singoli comandanti di reparto, i quali esprimeranno il proprio parere in merito.

TITOLO VII.

SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE DEL CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA.

Art. 33.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo di polizia dell'Africa Italiana in servizio, possono ottenere la autorizzazione a contrarre matrimonio, purchè abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventotto.

Art. 34.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata, per delegazione del Ministro per l'Africa Italiana:

a) per i sottufficiali, dal comandante generale del Corpo;
b) per le guardie scelte e per le guardie: dall'ufficiale posto a capo della questura e dal comandante della scuola di addestramento per i rispettivi dipendenti.

La procedura da seguire è quella stabilita dal presente regolamento per le autorizzazioni ai sottufficiali del Regio esercito.

Art. 35.

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro per la guerra
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 903.

Immissione di ufficiali e sottufficiali di marina albanesi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, concernente la fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per gli affari esteri e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali delle Capitanerie di porto albanesi in servizio permanente effettivo, che hanno prestato giuramento di fedeltà a Sua Maestà il RE IMPERATORE, possono essere immessi nel corrispondente corpo della Regia marina italiana con il grado rivestito e con riserva di anzianità.

Con successivo provvedimento da emanarsi in base alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno date le norme per stabilire l'anzianità assoluta e relativa da attribuirsi ad ogni ufficiale albanese immesso nella Regia marina italiana.

Art. 2.

I sottufficiali di carriera della Marina albanese, che abbiano prestato giuramento di fedeltà a Sua Maestà il RE IMPERATORE, possono essere immessi nei ruoli dei sottufficiali di carriera della Regia marina italiana con il grado rivestito.

L'anzianità relativa dei sottufficiali di cui al comma precedente è determinata dall'ordine di anzianità nel grado attuale, discendendo, ove occorra, ai gradi inferiori.

L'anzianità assoluta è stabilita dal decreto di immissione.

I sottufficiali predetti prenderanno posto nel ruolo dopo i pari grado della Regia marina italiana di uguale anzianità.

Art. 3.

Gli ufficiali e sottufficiali albanesi, immessi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana ai sensi dei precedenti articoli, che, a giudizio insindacabile del Ministro per la marina — sentita la competente Commissione di avanzamento — non abbiano tutte le qualità per continuare a far parte della Marina stessa, possono essere eliminati dal servizio permanente effettivo e collocati nella posizione loro spettante, a norma delle disposizioni vigenti per la Regia marina italiana.

Allo stesso modo possono essere collocati nella posizione loro spettante giusta le leggi italiane gli ufficiali e i sottufficiali albanesi, che facciano domanda di essere dispensati dal servizio.

Art. 4.

Gli ufficiali e i sottufficiali immessi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana a norma dei precedenti articoli 1 e 2 sono considerati in soprannumero all'organico del rispettivo corpo e ruolo. Ad essi si applicano, dalla data della immissione, le disposizioni vigenti per la Regia marina.

Essi saranno riassorbiti negli organici del rispettivo corpo e ruolo con le norme che saranno stabilite col provvedimento di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 5.

Con separato provvedimento, da emanarsi in base alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme concernenti il trattamento di quiescenza spettante ai personali contemplati dal presente decreto e la ripartizione dell'onere relativo fra il bilancio italiano e quello albanese.

Nel frattempo il Governo italiano è autorizzato a corrispondere a carico del proprio bilancio un acconto di pensione pari ai due terzi di quello che spetterebbe all'interessato, in base alle leggi italiane, considerando la totalità dei servizi come prestati nella Marina italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 110. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 904.

Modificazioni alla tabella organica del ruolo del personale di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 50, col quale fu provveduto al riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Ritenuta l'opportunità di sostituire la tabella *A* annessa al sunnominato Regio decreto-legge;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella del ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra è stabilita come segue, a decorrere dal 1° luglio 1940:

Grado	DENOMINAZIONE	Iniziale per l'esercizio 1940-41	Definitivo dal 1° luglio 1949 (a)
7°	Revisore capo	—	7
8°	Revisore principale	5	13
9°	Primo revisore	37	22
10°	Revisore	22	22
11°	Vice revisore		
		64	64

(a) Il graduale trapasso dall'organico iniziale a quello definitivo verrà effettuato mediante:

aumento nel grado 8° di due posti dal 1° luglio 1941, due dal 1° luglio 1942, due dal 1° luglio 1943 e due dal 1° luglio 1944;

aumento nel grado 7° di un posto dal 1° luglio 1945, uno dal 1° luglio 1946, uno dal 1° luglio 1947, due dal 1° luglio 1948 e due dal 1° luglio 1949;

riduzione con le stesse decorrenze di altrettanti posti nel grado 9°

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 118. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 905.

Norme sui ricorsi alla Commissione centrale per i ragionieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 25 aprile 1938, n. 897;
Visto l'articolo unico del R. decreto 19 agosto 1932, n. 1297;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La presentazione del ricorso alla Commissione centrale per i ragionieri, quando non sia fatta dal pubblico ministero, deve essere accompagnata a pena di irricivibilità dalla ricevuta del versamento di L. 100 da eseguirsi presso un Ufficio del registro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 116. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 906.

Collocamento nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche dei giudici conciliatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I giudici conciliatori sono collocati nella categoria XII, classe 5ª, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, dopo gli uditori vicepretori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 124. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 907.

Cambiamento di denominazione della « Fondazione Enrico Garda » in « Fondazione Enrico Garda per le Forze armate dell'Impero ».

N. 907. R. decreto 29 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, la « Fondazione Enrico Garda », istituita col R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1904, prende il nome di « Fondazione Enrico Garda per le Forze armate dell'Impero » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franco Angelini e conferma nella qualità medesima al fascista Vincenzo Lai.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, con cui al fascista Vincenzo Lai venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia;
Visto il proprio decreto 23 novembre 1939-XVIII, con il quale al fascista Vincenzo Lai viene confermata la predetta qualifica in dipendenza della nomina a presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ed a Membro del Gran Consiglio del Fascismo;
Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Franco Angelini viene nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Franco Angelini è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Al fascista Vincenzo Lai è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, cessando per la qualifica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2748)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società idroelettrica « Borgofranco », con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società idroelettrica « Borgofranco », con sede a Torino, ha capitale prevalentemente francese e che, pertanto, si trova

nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda di proprietà della Società idroelettrica « Borgofranco » e di affidare al sequestratario l'incarico di continuare la gestione dell'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società idroelettrica « Borgofranco » con sede a Torino è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. rag. Francesco Cremonese, ispettore generale del Tesoro.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica per la costruzione della strada interpoderale S. Bartolomeo-Serniga-S. Michele-Bezzuglio-Gardone Riviera, con sede in quest'ultimo comune (Brescia).

Con decreto Ministeriale 20 luglio 1940-XVIII, n. 4112, è stato approvato, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica per la costruzione della strada interpoderale S. Bartolomeo - Serniga - S. Michele - Bezzuglio - Gardone Riviera, con sede in quest'ultimo Comune (Brescia).

(2722)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del catrame grezzo

Nel confermare le disposizioni contenute nella circolare P. 106 del 7 agosto 1937 relativa alla disciplina dei prezzi dei derivati del catrame, è stato disposto con provvedimento P. 843 dell'8 luglio corrente, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, che a decorrere dal 15 luglio c.m. i prezzi di vendita del catrame grezzo non potranno superare quelli praticati nel mese di agosto 1937.

I prezzi come sopra risultanti non potranno essere superati neppure per consegne di merce che, in dipendenza di contratti conclusi anteriormente, dovranno essere effettuate dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

(2719)

Prezzi delle cancellate

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare P. 801 del 10 giugno scorso, sono stati stabiliti, con provvedimento P. 849 del 16 luglio corrente, come appresso i prezzi da corrispondersi ai detentori per i metalli non ferrosi contenuti nelle cancellate di ferro o di ghisa: per il rame L. 12 al chilo; per l'ottone L. 9 al chilo; per il bronzo L. 10 al chilo.

(2723)

Classificazione e prezzi della carta da macero

Con disposizione P. 824 del 22 giugno 1940, sono stati fissati come segue i prezzi della carta da macero.

Per ciascuna voce sono stati indicati due prezzi, dei quali il minore è il prezzo *massimo* autorizzato per la qualità di minore pregio, e l'altro il prezzo massimo della qualità migliore, cosicchè i prezzi massimi delle qualità intermedie risultano compresi fra i due anzidetti limiti.

Tutti i prezzi si intendono franco magazzino venditore o classificatore, per vagoni od autocarri completi, anche di partite diverse, e sono i massimi autorizzati per qualsiasi quantitativo.

La nuova disciplina entra in vigore dal 15 luglio p.v.

CARTE DA MACERO	PREZZI MASSIMI IN LIRE PER QUINTALE	
	Qualità minor pregio	Qualità massimo pregio
Raccatto (spazzatura)	30	35
Cartaccia comune (escluso raccatto)	75	85
Cartaccia comune scelta (cestino)	85	95
Cartaccia blu	95	120
Cartaccia camoscio comune	95	120
Cartaccia camoscio fibrosa	130	140
Archivio misto non scartonato, da scegliere	100	115
Archivio misto colorato scartonato, scelto	120	140
Archivio puro bianco scartonato, scelto	150	160
Stampati colorati, riviste anche patinate	95	120
Stampati bianchi o bianco stampato (patinato escluso)	110	135
Resa giornali non illustrati	100	120
Scarto bianco giornali	125	145
Ritagli misti o di tipografia	95	120
Ritagli semibianchi o rigatino	120	140
Ritagli bianchi 2ª	180	190
Ritagli bianchi 1ª (senza legno)	200	240
Ritagli cartone misto	80	105
Ritagli cartone cuoio	115	120
Ritagli cartone bianco (legno)	120	125
Carta ex sacchi cemento	105	130
Carta ex sacchi cemento spolverata a macchina	125	150

(2717)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona)

Nella seduta tenuta il 14 luglio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona) il signor Francesco Bisso fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2701)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli.

Nella seduta tenuta il 15 luglio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli, il dott. Alberto Caracciolo di Florestano è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2702)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Corigliano Calabro

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Corigliano Calabro;
Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Corigliano Calabro, nell'ordine appresso indicato:

1. Bordin Emilio, con punti 108/150.
2. De Giovanni Adolfo, con punti 107/150.
3. Cantiello Ugo, con punti 106/150, ex combattente; croce merito guerra.
4. Praiese Vittorio, con punti 106/150, iscritto P.N.F. 1921.
5. Tossi Carlo, con punti 106/150.
6. Basile Francesco, con punti 105/150, ex combattente, ufficiale complemento.
7. Marino Vincenzo, con punti 105/150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921.
8. Grazioli Emilio, con punti 105/150, ufficiale complemento.
9. Mona Vito, con punti 105/150, coniugato, 4 figli.
10. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105/150.
11. Zito Ludovico, con punti 104/150, ex combattente, croce merito guerra.
12. Petriccione Alberto, con punti 104/150.
13. Bitelli Camillo, con punti 103/150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato, 4 figli, nato nel 1891.
14. Viverit Domenico, con punti 103/150, inscritto P.N.F. 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato, 4 figli, nato nel 1900.
15. Palmieri Alfonso, con punti 103/150.
16. Cavallaro Giovanni, con punti 102/150, invalido di guerra; croce merito guerra.
17. Tombari Giuseppe, con punti 102/150, ex combattente; croce merito guerra; iscritto P.N.F. 1° ottobre 1922; brevetto Marcia su Roma.
18. Scalera Giuseppe, con punti 102/150.
19. Russo Giovanni, con punti 101/150, invalido guerra; medaglia argento valore militare.
20. Ferrari Gino, con punti 101/150.
21. Natrella Vincenzo, con punti 100/150, iscritto P.N.F. 1° febbraio 1921; brevetto Marcia su Roma.
22. Napolino Francesco, con punti 100/150, ufficiale complemento.
23. Colonna Giovanni, con punti 100/150, coniugato con 3 figli.
24. Montagna Antonino, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2703)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Gela

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Gela;
Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso:
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Gela nell'ordine appresso indicato:

1. Bordin Emilio, con punti 108/150.
2. Cantiello Ugo, con punti 106/150, ex combattente, croce merito guerra.
3. Fraiese Vittorio, con punti 106/150, iscritto P.N.F. 1921.
4. Tossi Carlo, con punti 106/150, ufficiale complemento, coniugato con 4 figli.
5. Grazioli Emilio, con punti 106/150.
6. Marino Vincenzo, con punti 104/150, iscritto P.N.F. 1921, coniugato con 4 figli.
7. Petriccione Alberto, con punti 104/150.
8. Bitelli Camillo, con punti 103/150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 4 figli, nato 1891.
9. Viverit Domenico, con punti 103/150, iscritto P.N.F. 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato 1900.
10. Cavallaro Giovanni, con punti 102/150, invalido guerra, croce merito guerra.
11. Tombari Giuseppe, con punti 102/150, ex combattente, croce merito guerra, iscritto P.N.F. 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma.
12. Ferrari Gino, con punti 102/150, iscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma.
13. Scirè Salvatore, con punti 102/150, ex combattente, ufficiale complemento.
14. Scalera Giuseppe, con punti 102/150.
15. Russo Giovanni, con punti 101/150, invalido guerra, medaglia al valore militare;
16. Vasta Rosario, con punti 101/150, ufficiale di complemento.
17. Colonna Giovanni, con punti 101/150.
18. De Gaetani Angelo, con punti 100/150, orfano di guerra.
19. Indelicato Antonino, con punti 100/150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale di complemento.
20. Nastrella Vincenzo con punti 100/150, iscritto P.N.F. 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma.
21. Gallo Rosario, con punti 100/150, ufficiale di complemento coniugato con 2 figli.
22. Napolino Francesco, con punti 100/150, ufficiale di complemento, coniugato con 1 figlio.
23. Montagna Antonino, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Caltanissetta per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2704)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.